



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore I - Amministrativo

N. AM/344/PE

N. 2259 Registro Generale

Data 25 settembre 2023

OGGETTO :

ART. 79 CCNL 16.11.2022 “DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO” - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO il Decreto sindacale n. 4 del 31.05.2023 di nomina, a decorrere dal 01/06/2023 e al termine del mandato del Sindaco, della Dott.ssa Cristiana Del Bono quale Responsabile del I Settore Amministrativo e incaricato di elevata qualificazione, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento Uffici e Servizi;

VISTE

- la deliberazione di C.C. n. 13 del 14/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2023/2025, nota di aggiornamento e suoi allegati;
- la deliberazione di C.C. n. 20 del 30/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;
- la deliberazione di G.C. n. 36 del 30/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) triennale anni 2023/2025;

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri spettanti alla Giunta Comunale n. 3 del 22/09/2023 ad oggetto: "Linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa e disposizioni di incremento della parte variabile del fondo per le risorse decentrate anno 2023";

DATO ATTO che il responsabile del presente provvedimento ai sensi del vigente Regolamento degli Uffici è il Responsabile del Servizio Personale Dott.ssa Del Bono Cristiana;

VISTO il provvedimento del Responsabile del Settore Amministrativo avente ad oggetto "Individuazione di personale quale Responsabile dell'istruttoria di procedimenti complessi di competenza del Servizio Personale - anno 2023" prot. interno n. 9589 del 11/05/2023, con il quale è stata individuata per l'annualità 2023, il Funzionario amministrativo/contabile Dott.ssa Morelli Valeria quale Responsabile dell'istruttoria dei procedimenti relativi alla definizione del fabbisogno del personale, alla costituzione del fondo risorse decentrate e definizione del contratto collettivo integrativo decentrato;

PREMESSO che:

- il d.lgs. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-

- finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;

RICHIAMATO l'art. 79, comma 7, del CCNL 2019/2021 che dispone “Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo”;

DATO ATTO, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato CCNL 2019/2021 e risultano suddivise in:

- A. **RISORSE STABILI** (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «certezza, stabilità e continuità» e che, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- B. **RISORSE VARIABILI** (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziare e messe a disposizione della contrattazione integrativa;

DATO ATTO che, come da previsione dell'art 79, commi 1 e 1 bis, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

- comma 1 lettera a):
 - IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 2017 (art. 67 comma 1);
 - Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21 maggio 2018;
- comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;
- comma 1 lettera c): risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
- comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- comma 1-bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione.

Dato atto altresì che, le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art 79, comma 2:

- lettera a): risorse già previste dall'art 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;
- lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

DATO ATTO che il comma 3 prevede che “In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs.

n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL."

RICHIAMATO il comma 5, del sopra citato art. 79, che prevede che "Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita"

RISCONTRATO che l'Amministrazione non si è avvalsa della possibilità di cui all'art. 79, comma 5, ultimo periodo, CCNL 2019/2021, applicando gli incrementi di cui all'art 79, comma 1, lett. b) e comma 3 nel fondo 2023;

VISTO l'art. 40, comma 3-quinquies, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

VISTO l'articolo 1, commi da 557 a 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

RICORDATI i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del d.l. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;*
- l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";*

RISCONTRATO che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

RICHIAMATI:

- l'art. 11 del d.lgs. 135/2018: "In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:
a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle*

disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.”

- l'art. 79, comma 6, del CCNL 2019/2021: *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”;*

RILEVATO, a titolo non esaustivo, che sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.05.2018 (differenziali p.e.o.);
- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.05.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);
- art. 79, comma 1, lettera b), € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018;
- art. 79, comma 1, lett. d): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- art. 79 comma 1-bis differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1;
- somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- dall' 01/01/2019, ai sensi dell'art.1, comma 1091 della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU;
- dall'01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della Legge n. 205 del 2017;
- fondi di derivazione dell'Unione europea;
- art. 79, comma 3 - incremento, del fondo del budget delle P.O., fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;
- somme per specifiche disposizioni di legge, ove previsto dalla normativa o dalla giurisprudenza applicabili;

PRESO ATTO invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 e tra queste ricordiamo in merito alla situazione del Comune di Vado Ligure:

- stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
- salario accessorio del segretario comunale;
- fondo per la remunerazione del lavoro straordinario;

EVIDENZIATO che la RGS, con circolari n. 18/2021, n. 25/2022 e n. 23/2023, a corredo del conto annuale, ha chiarito che concorre alla definizione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, anche il salario accessorio del Segretario Comunale, nelle voci indicate nella tab. 15 a lui dedicata;

PRESO ATTO che si è tenuto conto, comunque, di quanto sopra esposto e ne si darà menzione apposita nella scheda SICI e nella Tab. 15 del conto annuale del personale;

PRESO ATTO altresì che il fondo delle risorse decentrate è gravato dalla decurtazione consolidata di cui all'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013, per un importo di € 23.259,23, come evidenziato con determina n. 1035 Reg. Gen. del 19/12/2015;

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 che prevede che “il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

EVIDENZIATO che il d.m. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020, all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue:

«Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.»;

RILEVATO che la Corte dei conti, sez. regionale per il controllo della Lombardia, con deliberazione n. 134 del 22/09/2021 ha chiarito che la quantificazione delle unità di personale, aggiuntive nell'anno di riferimento, da considerare ai fini dell'adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31 dicembre 2018, anche se antecedenti all'entrata in vigore del decreto;

CONSIDERATO che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato d.m., pubblicata in data 08/06/2020, hanno chiarito che *è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018;*

RILEVATO che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale (rapportato alla percentuale di part time), considerata la previsione dei cedolini che verranno emanati nell'anno 2023, come da indicazione fornita con nota RGS n. 179877 dell'1° settembre 2020 e n. 12454 del 15 gennaio 2021, è **superiore** a quello in servizio a tempo indeterminato alla data del 31/12/2018;

Verificato che, per effetto di quanto sopra esposto, il limite ex art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 è adeguato in «aumento» per un importo pari ad € **10.683,96** (vedasi per il calcolo l'ALLEGATO A) e pertanto il limite di cui sopra è quantificato in € **481.914,61** come da prospetto a seguire (inclusivo del salario accessorio del Segretario Comunale):

	ANNO 2016	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	361.014,01	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI	-	
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010 / DECURTAZIONE PER RICLASSIFICAZIONE PERSONALE CCNL 1999 (con segno meno)	- 24.082,05	
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI	-	
TOTALE LORDO		336.931,96
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)	20.375,29	
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)	-	
TOTALE VOCI ESCLUSE	-	20.375,29
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO		104.794,78
0,22% MONTE SALARI 2018 QUOTA P.O. ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021 (con segno meno)		
ESCLUSIONE DAL LIMITE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO CON PARI DECURTAZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI - ART. 11 BIS DEL D.L. 135/2018 (con segno meno)		
ACCESSORIO SEGRETARIO COMUNALE (POSIZIONE, RISULTATO, GALLEGGIAMENTO, MAGGIORAZIONE POSIZIONE) EVENTUALMENTE RAPPORTATO ALLA % DI SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO CORRENTE		21.724,99
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 E ART. 90 DEL TUEL		-
ESCLUSIONE PERSONALE STABILIZZATO SE PRELEVATO DAL LAVORO FLESSIBILE - ART. 11 DEL D.L. 135/2018 (con segno meno) - SOLO VOCI STORICHE		
FONDO STRAORDINARIO		28.154,21
TOTALE VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017		471.230,65
ADEGUAMENTO LIMITE ART. 33 dl 34/2019 (solo per enti soggetti)		10.683,96
LIMITE ART. 23, CO. 2, DEFINITIVO		481.914,61

EVIDENZIATO che l'adeguamento andrà poi certamente verificato a consuntivo, sulla base dei dati occupazionali alla data del 31/12/2023;

RILEVATO, con riferimento a quanto evidenziato al precedente capoverso, che la somma derivante dall'adeguamento in parola consente di ridurre la decurtazione tecnica per superamento del limite che si renderebbe altrimenti necessaria, ma non consente di apporre importi aggiuntivi al fondo per le risorse decentrate dell'anno corrente;

CONSIDERATO che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2023 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto ALLEGATO B), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

PARTE STABILE

➤ Art. 79, comma 1:

• lettera a):

- importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018): tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, per € **302.227,00**, determinato al lordo della decurtazione consolidata ai sensi del richiamato art. 1 comma 456 della legge 147/2013, di cui in premessa;
- risorse stabili (art. 67, comma 2):
 - lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dall' 01/01/2019, per un importo complessivo di € **6.988,80**;
 - lett. b): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali € **6.248,74**;

- lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni ad personam non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità - **€ 13.108,35**;
 - **lettera b):** € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018. Quota di competenza dell'anno 2023, per un importo complessivo di **€ 6.506,50**;
 - **lettera d):** differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio al 01/01/2021 come da Orientamento applicativo Aran CFL174 per **€ 5.733,65**;
- art. 79, comma 1-bis, differenziale stipendiale, calcolato dalla data della riclassificazione del personale (01/04/2023), tra B3 e B1 e tra D3 e D1 pari ad **€ 14.893,93, per l'anno 2023 a decorrere dall'01/04/2023**;

ATTESO che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2023, parte stabile, ammonta ad **€ 355.706,97**, a cui vanno sottratti **€ 23.259,23** per decurtazione consolidata ex art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 e art. 1, comma 456 della legge 147/2013;

PARTE VARIABILE

Considerato che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate, di parte variabile, è composto dalle seguenti voci, in quanto applicabili, tra quelle disciplinate dall'art. 79:

- comma 2, lettera a):
- art. 67, comma 3, lett. d), del Ccnl 21/05/2018, RIA una tantum cessati anno precedente - **€ 563,46**;
 - art. 67, comma 3, lett. c), del Ccnl 21/05/2018, incentivi funzioni tecniche, **art. 113, comma 2, d.lgs. 50/2016 e art. 45 c.4 d.lgs. 36/2023 - € 83.312,25**;
 - art. 67, comma 3, lett. c), del Ccnl 21/05/2018, compensi ISTAT, art. 70-ter, Ccnl 21/05/2018 - **€ 811,50**;
 - art. 67, comma 3, lett. c), del Ccnl 21/05/2018, sponsorizzazioni/convenzioni/accordi di partenariato, art. 43, legge 449/1997 - **€ 907,03**;

Rilevato che la parte variabile del fondo viene altresì incrementata degli importi discrezionali disposti con deliberazione del Commissario Prefettizio assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 3/2023, ad oggetto "*Linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa e disposizioni di incremento della parte variabile del fondo per le risorse decentrate anno 2023*", di seguito specificati:

- art. 79, comma 2, lettera b): incremento fino all'1,2% del m.s. anno 1997 - **€ 19.392,51**;
- art. 79, comma 2, lett. c) e art. 98, comma 1, lett. c): importo per politiche gestionali e retributive/proventi C.d.S. art. 208 - **€ 20.500,00**;

DATO ATTO, altresì, che per effetto dell'art. 79, comma 5, del CCNL 2019-2021, alla parte variabile del fondo si aggiungono le seguenti voci:

- Economie anni precedenti - quota *una tantum* art. 79, comma 1, lettera b), 84,50 euro pro capite per i dipendenti in servizio al 31/12/2018, di competenza dell'anno 2021 e 2022; importo pari ad **€ 13.013,00**;

Rilevato che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2023 - parte variabile – ammonta ad € **138.500,02**;

CONSIDERATO che occorre riportare altresì la decurtazione effettuata per riclassificazione del personale ex art. 7 del Ccnl 31/03/1999 ed art. 19 del Ccnl 01/04/1999, per € 822,82.

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2023, nell'ammontare complessivo pari ad € **464.749,27**, al netto della decurtazione consolidata e di quella per riclassificazione del personale di cui in premessa, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2023", ALLEGATO B) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che il fondo così costituito **non consente** di rispettare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, per cui occorre apportare una decurtazione tecnica per garantire il rispetto del vincolo giuscontabile anzidetto, pari a € **5.375,67**, come dimostrato nel prospetto a seguire:

TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017			
	ANNO 2016		ANNO 2023
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	361.014,01		494.206,99
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI	-		-
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010 / DECURTAZIONE PER RICLASSIFICAZIONE PERSONALE CCNL 1999 (con segno meno)	24.082,05		24.082,05
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARIAZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI	-		-
TOTALE LORDO		336.931,96	470.124,94
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)	20.375,29		137.508,64
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)	-		-
TOTALE VOCI ESCLUSE		20.375,29	137.508,64
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO		104.794,78	115.899,78
0,22% MONTE SALARI 2018 QUOTA P.O. ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021 (con segno meno)			-
ESCLUSIONE DAL LIMITE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO CON PARI DECURTAZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI - ART. 11 BIS DEL D.L. 135/2018 (con segno meno)			11.105,00
ACCESSORIO SEGRETARIO COMUNALE (POSIZIONE, RISULTATO, GALLEGGIAMENTO, MAGGIORAZIONE POSIZIONE) EVENTUALMENTE RAPPORTATO ALLA % DI SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO CORRENTE		21.724,99	21.724,99
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 E ART. 90 DEL TUEL		-	-
ESCLUSIONE PERSONALE STABILIZZATO SE PRELEVATO DAL LAVORO FLESSIBILE - ART. 11 DEL D.L. 135/2018 (con segno meno) - SOLO VOCI STORICHE			-
FONDO STRAORDINARIO		28.154,21	28.154,21
TOTALE VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017		471.230,65	487.290,28
ADEGUAMENTO LIMITE ART. 33 di 34/2019 (solo per enti soggetti)		10.683,96	
LIMITE ART. 23, CO. 2, DEFINITIVO		481.914,61	
DECURTAZIONE DA OPERARE			5.375,67
			- 5.375,67

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2023, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;

PRESO ATTO che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2023, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative;

DATO ATTO, inoltre, che è attualmente in vigore il CCI normativo triennale 2019/2021 sottoscritto in data 04/04/2019;

CONSIDERATO che:

- in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

- il presente atto verrà trasmesso altresì alle OO.SS. e alle R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

RICHIAMATO il d.lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

RICHIAMATI gli articoli 107 e 183 del d.lgs. 267/2000;

VISTA l'art. 3 della legge n. 241/1990;

VISTO il proprio parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/00;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) Di adeguare presuntivamente il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 secondo quanto disposto dall'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019 di € **10.683,96**, come da Allegato A) alla presente determinazione, aggiungendo altresì nella verifica il salario accessorio del Segretario Comunale, come da istruzioni della RGS fornite per la compilazione della scheda SICI e della Tab. 15/1 relativi alla figura del medesimo Segretario;
- 3) Di costituire, ai sensi dell'art. 79 del CCNL Funzioni locali 16.11.2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023, per un importo complessivo di € **464.749,27**, come da Allegato B) alla presente Determinazione, al netto della decurtazione tecnica necessaria a garantire il rispetto del limite al trattamento accessorio di cui al precedente capoverso;
- 4) Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2023, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e circolari interpretative, nonché in ragione della verifica a consuntivo della effettiva consistenza dell'adeguamento del limite di cui al secondo capoverso del presente dispositivo;
- 5) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2023 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2023 afferenti la spesa del personale e precisamente:
 - Indennità per Specifiche responsabilità capitolo 9335/25
 - Indennità funzione PM capitolo 9335/25
 - Premi correlati alla performance organizzativa: Progetto Polizia Municipale "Sicurezza estiva" anno 2023 oneri diretti 2130/50
 - Progetto "Educazione stradale nelle scuole" anno 2023 oneri diretti 2144/10
 - Indennità servizio esterno capitolo 9335/25
 - Turno capitoli 2130/30 7260/30 7390/30 4240/50 5130/30
 - Reperibilità capitoli 2130/50 7260/30 7390/30 4240/50 5150/30 920/30
 - Premi correlati alla performance individuale capitolo 9335/0
 - Compensi relativi ad attività e prestazioni connesse a specifiche disposizioni di legge (es. incentivi tecnici ex art 113 d.lgs. 50/2016, sponsorizzazioni), capitoli 750/65 9335/7 9335/10
 - Compensi Istat 13010/15
 - Retribuzione di Posizione Elevate Qualificazioni 258/10 – Retribuzione di risultato Elevate Qualificazioni 258/20 (a carico bilancio)
 - per gli oneri relativi alle progressioni c.d. "economiche" orizzontali già maturate dai dipendenti e per l'indennità di comparto su tutti i capitoli relativi al trattamento stipendiale.

- 6) Di inviare la presente determinazione di costituzione del Fondo al Revisore dei conti, onde ottenerne parere favorevole, come raccomandato dalla Ragioneria Generale dello Stato in plurimi pareri (*cfr.*, *ex multis*, Circolare n. 20/2017);
- 7) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del d.lgs. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2023, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2024, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;
- 8) Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2023, entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
- 9) Di dare atto, altresì, che sull'ipotesi di contratto decentrato integrativo sarà effettuato, da parte del Revisore dei Conti, il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, ai sensi dell'art. 40-bis del D. Lgs. 165/2001 e ss. mm. ii.;
- 10) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 11) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 ss. mm. ii e dell'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 26/02/2013).

ALLEGATO A
CALCOLO ADEGUAMENTO DEL LIMITE DI CUI ALL'ART. 23, COMMA 2,
DEL D. LGS N. 75/2017, SECONDO LA PREVISIONE DI CUI ALL'ART. 33,
COMMA 2, DEL D.L. N. 34/2019, CONVERTITO IN LEGGE N. 58/2019

LIMITE 2016	471.230,65	
fondo 2018	316.557,94	
budget p.o. 2018	104.794,78	
totale 2018	421.352,72	
n. dipendenti 31/12/2018 totali	76,194	
n. dipendenti 31/12/2018 solo indeterminato	76,194	
QMP - quota media pro capite	5.530,00	

ANNO DI VERIFICA - 2023 - soltanto dipendenti tempo INDETERMINATO		
NUMERO CEDOLINI EMESSI	CEDOLINI	valore
A TEMPO PIENO	937,51	937,51
TOTALE CEDOLINI GENERALE		937,51
TOTALE CEDOLINI / UNITA' (<i>diviso 12 mensilità</i>)		78,13
△ (differenziale dotazione)	1,932	
ADEGUAMENTO 2023	10.683,96	
LIMITE 2016 ADEGUATO	481.914,61	

ALLEGATO B – COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023-CCNL 2019/2021

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016/2018	302.227,00
Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2	
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA' ASSEGNI AD PERSONAM - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C)	13.108,35
RISORSE ART. 2 COMMA 3 DEL D.LGS. 165/2001 - ART. 67 COMMA 2 LETTERA D)	
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA E) - OBBLIGHI DI LEGGE	
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA E) - SCELTE DEGLI ENTI	
IMPORTO PER MINORI ONERI RIDUZIONE PERSONALE DIRIGENZIALE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA F) - SOLO REGIONI	
INCREMENTO PER RIDUZIONI STABILI DEL FONDO DELLO STRAORDINARIO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA G)	
ARMONIZZAZIONE RETRIBUZIONI DIPENDENTI DELLE PROVINCE - ART. 1 COMMA 800 L. 205/2017	
Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2019/2021	
INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE - ART. 79 COMMA 1 LETT. C) NUOVE ASSUNZIONI ART. 33 D.L. n. 34/2018	
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	13.108,35
Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2	
INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) - 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2015 - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	6.988,80
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	6.248,74
Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2019/2021 - ART. 79 COMMA 1	
INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 LETTERA B) - 84,50 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2018	6.506,50
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 79 COMMA 1 LETTERA D)	5.733,65
INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 BIS - DIFFERENZIALI D3 E B3 - ALLA DATA DEL 01/04/2023 - Tabella F) allegata Ccnl 16/11/2022	14.893,93
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	40.371,62
TOTALE RISORSE STABILI	355.706,97
Risorse variabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 3	
SPONSORINI, NUOVE CONVENZIONI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) SE ATTIVITA' ORDINARIAMENTE RESE	907,03
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ICI	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (2016/2017)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA - SPESE COMPENSATE	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001	
FRAZIONE DI RIA ANNO PRECEDENTE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA D)	563,46
MESSI NOTIFICATORI - ART. 67 COMMA 3 LETTERA F)	
RISORSE PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DA GIOCO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA G)	
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO IN CORSO ANNO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA K)	
Risorse variabili soggette al limite - CCNL 2019/2021 - ART. 79 COMMA 2	
1,2% DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 1997 - ART. 79 COMMA 2 LETTERA B)	19.392,51
SCELTE ORGANIZZATIVE GESTIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA - ART. 79 COMMA 2 LETTERA C)	
SCELTE ORGANIZZATIVE GESTIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA - ART. 88 COMMA 1 LETTERA C - PROVENTI C.D.S.	20.500,00
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	41.363,00
Risorse variabili NON soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 3	
SPONSORINI, NUOVE CONVENZIONI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) - ATTIVITA' NON ORDINARIAMENTE RESE	
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B) - CORTE DEI CONTI SEZ AUTONOME N. 34/2016	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - PROGETTAZIONI INTERNE D.LGS. 163/2006	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA SPESE CONTROPARTE	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 (DAL 2018)	83.312,52
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 1 COMMA 1091 - IMU E TARI	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - CENSIMENTO ISTAT	811,50
RISORSE ART. 8 COMMA 3 D.L. 13/2023 (FINO AL 31/12/2028) - SOLO ENTI PNRR - FINO AL 5% PARTE STABILE CERTIFICATA ANNO 2016	
CONDONO EDILIZIO L. 2003	
Risorse variabili NON soggette al limite - CCNL 2019/2021 - ART. 79	
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - ART. 79 COMMA 2 LETTERA D)	
0,22% MONTESALARI 2018 QUOTA FONDO - ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021	-
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - QUOTA RELATIVA ANNI 2021 E 2022 INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 LETTERA B) E COMMA 5 CCNL 2019/2021 - 84,50 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2018	13.013,00
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ART. 80 COMMA 1 - SOLO PROVENIENTI DA PARTE STABILE (ART. 79 COMMA 1 E COMMA 2)	
TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	97.137,02
TOTALE RISORSE VARIABILI	138.500,02
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	494.206,99
DICUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE	356.698,35
DICUI: TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	137.508,64
Decurtazioni	
DEURTAZIONE CONSOLIDATA COMMA 456 LEGGE 147/2013 (EX ART. 9 COMMA 2-BIS D.L. 78/2010 ANNI 2011/2014)	23.259,23
RICLASSIFICAZIONE PERSONALE CCNL 31.03.1999 ART. 7, CCNL 01.04.1999 ART. 19	922,82
RIDUZIONE A SEGUITO DI PERSONALE TRASFERITO PER SCELTE DISCREZIONALI	
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014)	
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 40 COMMA 3-QUINQUIES DEL D.LGS. 165/2001)	
TOTALE DECURTAZIONI	24.082,05
TOTALE DEL FONDO AL NETTO DELLE DECURTAZIONI	470.124,94
EVENTUALE DECURTAZIONE PER APPLICAZIONE DELL'ART. 23 COMMA E DEL D.LGS 75/2017 (SUPERAMENTO "TETTO" 2016)	5.375,67
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	464.749,27

IL RESPONSABILE SETTORE Settore I - Amministrativo

Data 25 settembre 2023

(DEL BONO DOTT.SSA CRISTIANA) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa